

NUOVE REGOLE COSTRUTTIVE SERBATOI PER IL GPL

Si segnala la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2004, del Decreto 14 maggio 2004 titolato “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi”.

Il presente decreto introduce una serie di disposizioni inerenti l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.

L'atto giuridico si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
- d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Per raggiungere tali obiettivi, il provvedimento comprende un allegato tecnico che riporta le disposizioni di prevenzione incendi, di sicurezza e protezione che dovranno essere applicate.

Quanto riportato nell'allegato tecnico si applica immediatamente alle nuove installazioni, mentre per quanto riguarda i depositi esistenti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento subiranno modifiche sostanziali o ampliamenti, o per quelli in possesso del nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 è previsto in tre anni dalla data di entrata in vigore, il termine per l'adeguamento (8 giugno 2007).

Per i depositi in possesso del certificato di prevenzione incendi – CPI – non c'è alcun obbligo di adeguamento.

Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito www.apindustria.bs.it mentre informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.